SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

97° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Disciplina dei concorsi di trasferimento dei notai ttiolari di sedi soppresse » **(2158)** (*D'iniziativa del senatore Viviani*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1341, 1344
COPPOLA, *f.f. relatore alla Commissione* 1341, 1342 1343
DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 1343
FILETTI 1342
LUGNANO 1342, 1343, 1344
PETRELLA 1343
PETRONE 1343
SABADINI 1342
SICA 1341

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e approvazione:

« Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » **(538-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . .1305, 1311, 1313 e *passim*
BUCCINI 1317
COPPOLA . . . *Pag.* 1314, 1317, 1322 e *passim*
DE CAROLIS . . . . .1313, 1318, 1319 e *passim*
DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . .1306, 1308, 1313 e *passim*
FOLLIERI, *relatore alla Commissione* . 1306, 1313 1317 e *passim*
LUGNANO 1314
PETRELLA 1313, 1332, 1336
SABADINI . . . . . 1308, 1317, 1319 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

L I S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » (538-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso della precedente seduta venne chiusa la discussione generale. Do quindi la parola al relatore, senatore Follieri, e al sottosegretario Dell'Andro per le loro repliche agli oratori intervenuti nel dibattito.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, constatando una generale convergenza degli interventi nella discussione generale sulle opinioni da me espresse nella relazione che ho svolto sul disegno di legge in esame (non è stato fatto alcun riferimento particolare, infatti, ad articoli che dovrebbero essere sostituiti o modificati) e prendendo quindi atto del consenso, direi, unanime su di essa e del proposito di andare rapidamente all'approvazione definitiva del provvedimento nel testo modificato dalla Camera dei deputati, non posso che auspicare che si giunga quanto prima ad una positiva conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, desidero dire qualche parola in ordine al disegno di legge in esame, d'iniziativa del Governo, perchè mi sembra doveroso sottolineare l'interesse del Governo stesso per la sua quanto più rapida possibile approvazione. Esso viene a sanare — come è noto — una lacuna avvertita da tempo da tutti gli operatori giudiziari e dalla stessa dottrina: mi sembra pertanto che il Governo non possa tacere assumendo per date tutte queste disposizioni senza sottolinearne le più importanti e senza ricollegarle nel quadro generale del sistema penitenziario italiano, direi anzi nel quadro generale dell'ordinamento penale vigente.

È infatti, a mio parere, un merito di questo disegno di legge quello di inquadrare definitivamente il sistema penale vigente, dando un contributo alla precisazione di concetti e principi sui quali ancora molto si discute, malgrado definizioni costituzionali ben note. Mi pare quindi che il provvedimento in questione integri nell'essenza il sistema, determinandolo e precisandolo: possiamo anzi dire che esso inquadra il sistema e nello stesso tempo va inquadrato nel medesimo.

Non starò certo a ricordare che, purtroppo, è ancora oggi viva la disputa sulla funzione della pena. Malgrado le disposizioni costituzionali secondo le quali le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato, esistono infatti ancora alcuni i quali ritengono che le pene debbano essere retributive; qualcuno addirittura ha scritto un lavoro dal titolo « Il mito della rieducazione ». Il presente disegno di legge, invece, non soltanto realizza in pieno il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, ma contribuisce in maniera determinante a chiarire i limiti nei quali va assunta la cosiddetta afflittività della stessa. Da esso si evince in maniera chiara che l'unica, ripeto, l'unica finalità della pena è la rieducazione, sicchè le modalità di attuazione della finalità rieducativa possono, ove sia il caso, ma nei limiti strettissimi della necessità rieducativa, incidere anche su taluni diritti del condannato, ma mai possono assumersi ad elemento essenziale della pena stessa.

A me pare anzi che si possa fare un passo in avanti e addirittura ricordare che questo disegno di legge contribuisce in maniera notevole a precisare che, se la pena ha tale fondamentale, direi esclusiva, finalità rieducativa, se la pena che segue al reato deve tendere quindi alla rieducazione dle condannato, il reato non può che essere sintomo di una negatività del soggetto. E dico questo non per aderire a viete posizioni del positivismo criminoloico, ma per dimostrare che non è necessario aderire alle conclusioni di questo movimento per poter affermare appunto che il reato è sintomo di una negatività del soggetto: sintomo non di una anomalia, di un vizio costituzionale, ma sintomo di una carenza di adattabilità alle norme

giuridiche, sintomo di una carenza di coscienza giuridica Anzi, quello che mi pare si debba in questa sede mettere in luce è che a torto si ritiene che esista soltanto una coscienza morale e non anche, invece, accanto a questa, una coscienza giuridica. I due campi infatti sono, a mio parere, nettamente distinti: se la coscienza morale è attitudine a realizzare le norme morali, non può non esistere una coscienza giuridica, che è attitudine a realizzare le norme giuridiche. E se le norme morali sono distinte dalle norme giuridiche, il reato non può non essere sintomo di una carenza di coscienza giuridica: in altri termini, il soggetto non è idoneo a realizzare le norme giuridiche. Ed allora, se così è, se il reato è sintomo di questa negatività, di questa carenza di coscienza giuridica, la pena non può, in alcun modo, avere finalità retributive.

La cosiddetta « afflizione » può intervenire in concreto come modalità della finalità rieducativa (in ogni tipo di rieducazione infatti si corre il rischio della afflittività), ma la modalità attuativa — ripeto — non può essere elevata ad elemento funzionale e finalistico della pena. Mi pare pertanto che sia proprio giunto il momento di eliminare del tutto questa nozione di retribuzione. Io sono senz'altro consapevole della gravità di quello che dico, ma voglio affermarlo in questa sede: eventualmente, la modalità esecutiva, ove raggiunga una certa afflittività, va confrontata, si può dire, con il reato. Pertanto, ove si volesse ancora parlare di retribuzione, si dovrebbe parlarne solo nei termini di un raffronto tra quantità di disvalore manifestata nel reato e quantità di pena o tra quantità di negatività, di coscienza giuridica decaduta e quantità di finalità rieducativa della pena, ma mai si dovrebbe porre sullo stesso piano rieducazione e retribuzione, per lo meno stando all'ordinamento vigente e a questo disegno di legge, che così bene lo inquadra.

Le sanzioni penali e la pena in particolare sono distinte nettamente — e il provvedimento che stiamo per approvare contribuisce a distinguerle ancora di più — da tutte le altre sanzioni, anche da quelle amministrativo-disciplinari, che in realtà sembrano vicine ma sono dirette a tutt'altra finalità. La sanzione disciplinare infatti deriva da una violazione di un rapporto che vede lo Stato titolare di un momento dell'Amministrazione e quindi tende a ricreare nel soggetto una attitudine all'adempimento dei doveri inerenti a quel rapporto tra lo Stato, titolare di quel potere relativo ad una parte dell'Amministrazione, ed il soggetto dipendente, mentre la sanzione penale ha finalità di rieducazione rispetto a tutto l'ordinamento, a tutto il sistema, deve cioè ripristinare l'adattabilità ad adempiere a tutti i doveri giuridici. Le due sanzioni sono quindi — ripeto — nettamente distinte: ed il presente disegno di legge dà, a mio avviso, un contributo notevole a tale determinazione, che molto bisognerà approfondire proprio per chiarire gli stessi limiti di distinzione tra diritto penale e diritto ammnistrattivo ed anche per poter finalmente intendere la vicinanza tra la cosiddetta misura di sicurezza e la pena, distinte arbitrariamente per tanto tempo, ma ora da unificarsi sotto una comune nozione di sanzione penale, malgrado le particolarità delle specie.

Da tutto ciò discende che non si può non condividere appieno un principio fondamentale sottolineato e fatto proprio dal presente disegno di legge, e cioè quello della individualizzazione della pena: se la pena ha una funzione rieducativa, non si può parlare di rieducazione comune, perchè la rieducazione non può essere fatta che in relazione al singolo. Non è senza ragione infatti che nella prima parte si parla di trattamento e si determinano delle norme di osservazione, esattamente come nel campo educativo vero e proprio Non si può non condividere inoltre la diversità della posizione degli imputati e dei condannati, che in questo disegno di legge viene ulteriormente sottolineata, non soltanto per ribadire il principio che non si è considerati colpevoli se non nel momento della sentenza definitiva di condanna, ma anche perchè la finalità rieducativa deve valere per i condannati e non può valere, se non in termini limitati, per gli imputati.

Nè si può non condividere la netta distinzione tra condannati e internati, sempre pe-

rò nei limiti della comune nozione di sanzione penale.

Venendo più al concreto del disegno di legge, mi sono domandato, riprendendo i temi antichi della posizione del diritto penitenziario nell'ambito del sistema penale, se questo disegno di legge non contribuisca anche in qualche modo alla precisazione della posizione dello stesso diritto penitenziario, il quale come tutti sanno è stato uno dei rami dell'ordinamento più vaganti: vi è chi lo ha rivendicato al diritto amministrativo, nientemeno, facendone nient'altro che un compito della pura attività di amministrazione...

S A B A D I N I . Ed erano i più progrediti, questi!

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* ... altri lo hanno ricollegato invece al diritto processuale, facendone un momento della processualità.

Io da questo disegno di legge ho tratto la convinzione, in me d'altra parte già radicatissima, che il diritto penitenziario sia non soltanto parte del diritto penale, ma direi la parte più importante di quest'ultimo. Se la scienza avesse un po' ridimensionato le sue tendenze concettualizzatrici, di pretta marca tedesca, tese a delimitare il solo ambito della parte generale del diritto penale, lasciando ai cosiddetti tecnici i temi relativi all'applicazione della pena; se la scienza, cioè, avesse inteso che effettivamente era proprio dal diritto penitenziario che occorreva risalire per caratterizzare il sistema penale, il risultato sarebbe stato senz'altro positivo. Speriamo che lo faccia ora, a seguito della emanazione di questo disegno di legge. A che servirebbe infatti parlare dei princìpi di legalità, tipicità eccetera, quando poi, nel concreto, una volta stabilita la condanna, il soggetto fosse lasciato al libito della amministrazione, senza garanzie e senza tutele? A che varrebbero le stesse garanzie processuali, quando poi, subito dopo la condanna, il soggetto non avesse più titolo per rivendicare la sua posizione di persona umana?

In questo disegno di legge ci sono forse troppe norme regolamentari. Non a caso in realtà prima si parlava di regolamento carcerario, proprio perchè si riteneva l'esecuzione della pena affidata unicamente alla pubblica amministrazione. Ora invece parliamo soltanto di disegno di legge relativo all'ordinamento penitenziario, il che costituisce, già nella stessa etichetta, un passo avanti notevole. Nel disegno di legge però, dicevo, rimangono a mio avviso troppe norme regolamentari, che potevano essere lasciate all'ambito di autodisciplina della pubblica amministrazione. Non è questo forse un gran male, se comunque siamo giunti alla approvazione definitiva. Non vorrei però che questa eccessiva precisazione regolamentare dipendesse da una sfiducia nell'esecutivo, chè in tal caso si ravviserebbe il sintomo di una difficoltà di rapporti tra legislativo ed esecutivo. Anzi a questo proposito vorrei dire — e non per dare una responsabilità al legislativo e per levare una voce a favore del governo — che il legislatore finora non ha emanato alcun disegno di legge, in ordine per esempio a quella disposizione per la quale i detenuti devono essere indicato per numero. È stato soltanto li Ministro di grazia e giustizia che è intervenuto affermando che i detenuti devono essere chiamati con il loro nome: lo ha fatto con una circolare, che come tale non poteva abrogare una legge, quindi una circolare illegittima; ma lo ha fatto, e credo che abbia fatto bene. Nella carenza di direttive, cioè l'esecutivo è intervenuto ad affermare dei princìpi anche al di là della legge. Non vorrei però che si procedesse in questo modo anche in seguito!

Io vedo riconfermato in questo disegno di legge quello che scrissi tanti anni fa in relazione alla particolare posizione del condannato dopo la condanna. Scrissi allora che a me pareva che il momento della condanna non togliesse alcunchè al condannato, che non fosse assolutamente possibile concepire che dal momento della condanna definitiva il condannato passasse da soggetto a oggetto dell'esecuzione. Desidero qui ricordare le vecchie impostazioni, di pura marca tedesca, secondo cui la norma penale fa riferimento

alla volontà del singolo, finchè il reato non è commesso; il singolo è impegnato a non violare la norma, ma una volta che se ne sia accertata la violazione, da quel momento in poi l'uomo diventa oggetto della esecuzione, perde la sua qualità di uomo. È questa la ragione per cui il diritto penitenziario non è mai stato granchè valutato. Al contrario, scrissi allora che la condanna non comporta alcuna diminuzione nei diritti del soggetto, che eventualmente può essere sospeso, temporaneamente e nei limiti della finalità educativa, l'esercizio di qualche diritto, senza però nulla togliere al condannato, il quale continua in questo suo *status* a godere di tutti i diritti dei quali gode l'uomo.

Non si può non condividere quanto è stato disposto nel presente disegno di legge in relazione al rapporto con l'esterno. Era infatti proprio un non senso che, nel momento della esecuzione della pena, proprio nel momento cioè in cui lo Stato si è accorto di non essere riuscito a educare il soggetto e che deve quindi riprendere la sua funzione di rieducazione, proprio in quel momento la società, anzichè essergli più vicina, lo allontana da sè, impedendo al soggetto l'unico rapporto educante, quello del suo inserimento nella comunità. Ritengo che in realtà occorra, qualora si mantenga la pena, ribadire la necessità di questi rapporti con la società. In proposito, devo però sottolineare che l'esecuzione della pena deve essere seria, non è che si debba nel concreto indulgere ad atteggiamenti di connivenza con gli arbitrî dei detenuti La serietà della esecuzione della pena importa che per esempio si controlli, quando è il caso, anche la comunicazione con l'esterno, perchè dev'essere diretta alla finalità educativa. Non si può ammettere che nell'interno delle carceri siano installati telefoni senza controllo alcuno, nè si può ammettere che negli spacci delle carceri ci si provveda senza limite anche di vino e altre bevande: altrimenti tutti i principi che andiamo affermando cadono in una non serietà di esecuzione della pena. Su questo punto occorrerebbe a mio avviso insistere molto.

Devo, ora, passare a sottolineare i punti che ritengo più importanti del disegno di legge, per ciascuno dei quali mi limiterò a cenni molto brevi in quanto non voglio tediare la Commissione.

È chiaro che tutte le affermazioni riguardanti il trattamento e la rieducazione mi trovano pienamente consenziente. La conformità al senso di umanità è il carattere principale dell'esecuzione della pena. Tutto ciò deve essere unito all'imparzialità e all'oggettività della norma.

Naturalmente, bisogna aggiungere subito che negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina e, inoltre, non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze non indispensabili a fini giudiziari. Finalmente, poi, detenuti e internati sono chiamati con il loro nome.

Mi sono già occupato delle norme relative alla colpevolezza. Devo aggiungere che si è ribadito molto giustamente che il trattamento rieducativo deve tendere, anche attraverso contatti con il mondo esterno, al reinserimento sociale dei detenuti e degli internati. Si è stabilito anche, secondo me molto opportunamente, che il trattamento deve essere attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei singoli soggetti. Ne deriva, quindi, che la rieducazione è sempre individuale

Un discorso analogo può essere fatto per coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza.

Condivido appieno tutte le norme comprese nel capo II, relative alle condizioni generali, cioè caratteristiche degli edifici penitenziari, locali di soggiorno e di pernottamento, igiene personale, alimentazione, permanenza all'aperto, servizio sanitario e così via. Però, a questo proposito, devo dire che effettivamente mancano le strutture e bisogna essere preoccupati per la situazione che si determinerà all'indomani dell'approvazione del disegno di legge. Le strutture presentano carenze notevoli. Mi rendo conto che non è possibile rinviare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge in quanto dobbiamo solo discutere delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ma sarebbe utile, secondo me, forse prevedere dei tempi diversi di attuazione per talune disposizioni che fanno riferimento a strutture che

devono essere ancora attuate. Comunque, ritengo che l'approvazione del disegno di legge sia da considerare un fatto positivo perchè può stimolare l'attuazione delle strutture che mancano o sono carenti.

Per quanto si riferisce al capo III, relativo alla individualizzazione del trattamento, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che per ciascun condannato e internato è predisposta l'osservazione scientifica della personalità e in base ai risultati di essa sono formulate le indicazioni del trattamento rieducativo. Viene addirittura compilato un programma di educazione ed è anche favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento. Si tratta di norme molto felici perchè qualsiasi attività educativa deve tendere a stimolare la collaborazione dell'educando altrimenti non c'è educazione. Secondo me, non esiste un'attività eteronoma di educazione: l'educatore non fa altro che stimolare talune esigenze ed inclinazioni dell'educando.

Mi trovano anche molto consenziente le norme relative alla separazione degli imputati dai condannati e dagli internati, dei giovani al di sotto dei 25 anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione. A questo proposito, però, va ripetuto il discorso sulle strutture le quali, allo stato attuale delle cose, o mancano o sono insufficienti.

Condivido anche le norme relative agli elementi del trattamento, cioè istruzione, lavoro, religione, attività culturali, ricreative e sportive e il fatto che siano agevolati al tempo stesso opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Mi fa piacere, poi, che l'articolo 17 stabilisca che i colloqui si svolgano in appositi locali sotto il controllo a vista del personale di custodia. Con l'entrata in vigore del disegno di legge occorre eliminare ogni forma di permissività in relazione ai colloqui che spesso sono fonti di passaggio di armi e di altro materiale dall'esterno all'interno. È giusto che non ci sia un controllo auditivo, però è importante che ci sia il controllo a vista per ovviare a taluni inconvenienti accaduti in passato.

Per quanto riguarda lo stesso articolo, sono favorevole anche alla soppressione operata dalla Camera del comma relativo ai colloqui con i difensori. Non si tratta di un atteggiamento di sfiducia ma è giusto che anche i colloqui con i difensori siano controllati per la stessa serietà di applicazione della pena.

Molto opportuna mi sembra anche la norma che prevede l'autorizzazione nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi della corrispondenza telefonica secondo le modalità e le cautele del caso.

Particolare cura è poi disposta nel disegno di legge per la formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai 25 anni. Per essi le carceri dovrebbero diventare autentiche scuole. Anche le disposizioni sul lavoro già approvate in maniera definitiva mi trovano favorevole. In particolare merita approvazione la disposizione secondo la quale il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. È anche esatto stabilire che l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario debbono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

Per quanto attiene alle modalità del lavoro, molto importante è la disposizione che prevede anche il lavoro all'esterno del carcere. Esperimenti di questo tipo sono già stati attuati in molte carceri di altre nazioni. Di « carceri aperte » io stesso ne ha visitate diverse in Inghilterra ed altrove. In occasione di una visita ad un « carcere aperto », con la mia mentalità latina mi preoccupai dei pericoli di evasioni. Mi fu risposto che le evasioni erano minime e che nei pochissimi casi in cui avvenivano gli evasi venivano subito ripresi. L'ideale, quindi, sarebbe arrivare ad una situazione di questo tipo anche in Italia. La determinazione delle mercedi, poi, è stata fatta attraverso un riferimento alle tariffe sindacali. Comunque le mercedi non possono essere inferiori ai due terzi delle tariffe sindacali. Poichè il netto da versare al detenuto non può essere inferiore ai 7/10 per gli imputati e ai 3/5 per

i condannati mi pare una condizione addirittura superiore a quella esistente all'esterno. Forse a nessun lavoratore vengono assicurati come netto i tre quinti o i due terzi. Naturalmente qualche osservazione può essere fatta per l'uso di alcune terminologie. Per esempio, alla rubrica dell'articolo 24 l'espressione « peculio » riporta a reminiscenze del periodo romanistico, agli schiavi che disponevano del peculio.

Sottolineo anche la portata innovativa dell'articolo 26 in relazione alla personalità dei detenuti.

Condivido, poi, all'articolo 29 la soppressione operata dalla Camera dei permessi speciali della durata massima di cinque giorni al fine di mantenere le relazioni umane. Mi pare che la soppressione sia giusta perchè includere questo istituto dei permessi senza inquadrarli in una consapevolezza dei rapporti con l'esterno mi dava l'impressione di una anomalia o di un rimedio attuato nell'incapacità di poter risolvere i problemi relativi ai rapporti con l'esterno.

Mi sono note, poi, le ragioni che hanno portato la Camera alla soppressione degli articoli che si riferiscono al differimento e sospensione della esecuzione della pena e della misura di sicurezza. Si può discutere sull'opportunità o meno di questa soppressione. D'altra parte, però, il discorso dovrebbe essere ripreso — e non sarebbe un male secondo me — nell'altro ramo del Parlamento.

C'è una modifica relativa all'affidamento in prova al servizio sociale. Non starò qui a sottolineare l'importanza di questo affidamento in prova: c'è solo da dire che le strutture attualmente mancano, ma vi sarà certamente uno stimolo per la loro attuazione.

Nulla è stato innovato nel regime di semilibertà, mentre sono state apportate alcune piccole modifiche in relazione alla liberazione anticipata.

Altre modifiche riguardano la precisazione delle funzioni e dei provvedimenti della sezione di sorveglianza. Mi pare che sia esatto stabilire tutto ciò negli articoli 70 e 71, come ha fatto la Camera dei deputati, anche per delineare il procedimento di sorveglianza.

I consigli di aiuto sociale sono importantissimi e le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati a questo proposito mi sembrano anche opportune.

Termino dicendo che il Governo è interessato alla più rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge, del quale pertanto farà in modo di sollecitare nella maniera più decisa l'immediata approvazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

I primi sei commi dell'articolo 1 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, mentre l'ultimo è stato soppresso.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell ultimo comma dell'articolo 1.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

(*Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive*).

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.

Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro di grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro del tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(*Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati*).

Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Gli articoli 4. 5, 6, 7 e 8 (corrispondenti agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del testo approvato dal Senato della Repubblica) non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 9 non è stato modificato.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.

L U G N A N O . Questo comma è del tutto inutile, perchè è inconcepibile una norma che stabilisca che il vitto debba essere somministrato in locali non idonei. Comunque l'approviamo lo stesso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 9 non sono stati modificati.

Do lettura del sesto comma dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.

Qui la differenza è fondamentale: invece dell'elezione, è previsto il sorteggio per designare la rappresentanza dei detenuti o degli internati che deve controllare l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il sesto comma dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Il settimo comma dell'articolo 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ora ai voti l'articolo 9 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 10 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 39 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

I primi sette commi dell'articolo 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'ottavo comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del nono comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Comunico alla Commissione che il senatore De Carolis propone un emendamento tendente a sostituire il nono comma con il seguente:

« I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del Magistrato che procede, sino al passaggio in giudicato della sentenza ».

Si tratta di stabilire se è necessaria l'autorizzazione del magistrato sino al passaggio in giudicato della sentenza o sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Il senatore De Carolis può illustrare il suo emendamento.

D E C A R O L I S . L'emendamento si illustra da sè.

P E T R E L L A . Io desidero esprimere la mia perplessità, e contrarietà in definitiva, rispetto a codesto emendamento, perchè, nella prospettiva del testo della Camera, noi ci troviamo di fronte ad una autorizzazione che riguarda la prima fase del giudizio di merito e che già aggrava le condizioni da noi previste. Nel testo approvato dal Senato noi avevamo stabilito che sempre il detenuto potesse essere liberamente visitato dal proprio medico, naturalmente con le cautele generali e indicate per la custodia dei detenuti, specilamente di quelli in stato di custodia preveneiva. La disposizione introdotta dalla Camera dei deputati finisce per sminuire la possibilità di intervento del medico di fiducia, che si deve munire di un'apposita autorizzazione dell'autorità giudiziaria, laddove sarebbe più opportuno ed umano che il medico di fiducia del condannato intervenisse appena le ragioni di salute di quest'ultimo rendessero ciò necessario. Ma arrivare a prescrivere che per tutto quanto il giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza, ci vuole quest'autorizzazione — peraltro assolutamente superflua — dell'autorità giudiziaria, laddove, chiusa l'istruttoria e chiuso già il giudizio di primo grado, non dovrebbero più sussistere — e non sussistono — ragioni di cautela processuale, mi pare una esagerazione.

Quindi, anche per ragioni di evidente convenienza, oltre che di umanità, perchè si tratta della salute delle persone, penso che non dovrebbe essere accolta la prospettiva proposta dall'emendamento.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole all'impostazione dell'onorevole De Carolis,perche non vede il motivo della limitazione di quest'autorizzazione sino alla pronuncia della sentenza di primo grado invece che sino al passaggio in giudicato della sentenza.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Considerata l'una e l'altra prospettiva, io mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore De Carolis al nono comma dell'articolo 11.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti il nono comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ora ai voti l'articolo 11 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

(*Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione*).

Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.

Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16.

Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 13 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il comma quarto è stato invece soppresso dalla Camera dei deputati.

L U G N A N O . Desidero soltanto ribadire la nostra posizione, che con il tempo può darsi si sia un po' sfuocata. In altri termini, pur rendendoci conto che il disegno di legge in esame dovrà comunque arrivare all'approdo definitivo e pur approvandolo quindi con un certo dolore e con qualche riserva, confermiamo che in Aula ci riserviamo di rendere esplicite le critiche e le censure che già abbiamo avuto modo di avanzare sul testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

C O P P O L A . Il dolore e le riserve manifestate dal senatore Lugnano peraltro sono comuni a tutti noi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione del quarto comma dell'articolo 13 decisa dalla Camera dei deputati.

(*È approvata*).

Do lettura del quinto comma dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il sesto comma dell'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 14 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 42.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 14 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 15 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 16 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma aggiunto dalla Camera dei deputati:

Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il quarto comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 16 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 17 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma, aggiunto dal la Camera dei deputati:

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

Poichè nessun domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

(*Colloqui, corrispondenza e informazione*).

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo 18 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il terzo comma dell'articolo 18 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

I commi quarto e quinto dell'articolo 18 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del sesto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il magistrato di sorveglianza può disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza dei singoli condannati o internati sia sottoposta a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del settimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ottavo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Per gli imputati i permessi di colloquio, il visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, e del giudice di sorveglianza, dopo la pronuncia stessa. L'autorità giudiziaria può anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il nono comma dell'articolo 18 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 18 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Gli articoli 19, 20 e 21 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 22 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

(*Determinazione delle mercedi*).

Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo e terzo comma non sono stati modificati. L'onorevole Coppola ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« Il direttore dell'Istituto può ridurre la corresponsione della mercede spettante al detenuto, quando la quantità e la qualità delle prestazioni effettuate da quest'ultimo sono inferiori alla media stabilita in rapporto all'organizzazione e al tipo di lavoro espletato nell'istituto. Il detenuto ha diritto a presentare reclamo al magistrato di sorveglianza ».

L'onorevole Coppola ha facoltà di illustrare l'emendamento.

C O P P O L A . L'emendamento si illustra da sè. Esso non vuole alterare niente, intendendo semplicemente introdurre un criterio di serietà, per quanto riguarda la corresponsione della mercede, in rapporto a chi effettivamente lavora e chi non. Si tratta in sostanza di un potere discrezionale che si vorrebbe affidare al direttore dell'istituto, in relazione alla laboriosità o meno del detenuto.

S A B A D I N I . Noi non possiamo che confermare la nostra posizione sull'emendamento Coppola. Già l'articolo, così come è stato modificato dalla Camera, è peggiorativo — e non poco — nei confronti del testo precedentemente approvato dal Senato; è peggiorativo perchè quest'ultimo, parlando di tipo di lavoro del detenuto, aveva proprio inteso salvaguardare quella differenza di qualità di lavoro che inevitabilmente si verifica in rapporto a persone che molto spesso non sono qualificate e ad un lavoro che si svolge in una particolare situazione, non certamente corrispondente a quella esterna.

Ora, l'emendamento che si vorrebbe introdurre peggiora ulteriormente l'articolo approvato dalla Camera, in quanto sancisce e chiarifica un concetto che in quel testo è soltanto implicito. Del resto, l'emendamento presenta anche un altro aspetto di carattere negativo, nel senso che potrebbe portare alla conseguenza di una differenziazione di trattamento in eguaglianza di lavoro. Quando la norma costituzionale parla di parità di salario a parità di lavoro, non intende parità di produttività del lavoro, bensì parità di applicazione, di svolgimento, di esecuzione. L'emendamento in questione tenderebbe invece a porre ulteriori distinzioni, a mio avviso palesemente incostituzionali, venendo inoltre a creare un difficile clima di conflitti e di privilegi all'interno delle carceri. Esprimiamo perciò voto contrario.

B U C C I N I . Anche noi esprimiamo parere contrario, perchè ci sembra che i princìpi verso cui deve essere orientata una moderna legislazione del lavoro dovrebbero garantire un minimo per tutti. Caso mai, bisognerebbe prevedere un premio di operosità per coloro i quali si distinguono per attaccamento al lavoro.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento Coppola.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Certo, l'emendamento ha una ragion d'essere. Se la legge verrà approvata senza alcun emendamento, mi rimetto alla Commissione; se invece dovesse essere modificata in qualche punto, sarei favorevole all'accoglimento dell'emendamento Coppola.

P R E S I D E N T E . La Commissione ha ascoltato il parere del rappresentante del Governo. Poichè non c'è alcuna richiesta formale di accantonamento, pongo in votazione l'emendamento presentato dal senatore Coppola.

(*Non è approvato*).

Il primo comma dell'articolo 23 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 23 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 23 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 23 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 24 nel testo modificato della Camera dei deputati:

Art. 24.

(*Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione*).

Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo

di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 2.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Gli articoli 25, 26, 27 e 28 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 29 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 29.

(*Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi*).

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo 29 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 29 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Il primo e il secondo comma dell'articolo 30 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il terzo comma dell'articolo 30 è stato soppresso dalla Camera dei deputati:

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione.

(*È approvata*).

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 30 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 30 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 31 nel testo modificato della Camera dei deputati:

Art. 31.

(*Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati*).

Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 12 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

A quest'articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore De Carolis. Ne do lettura:

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« I rappresentanti di cui al precedente comma vengono rinnovati ogni 6 mesi ».

Il senatore De Carolis ha facoltà di illustrare l'emendamento.

D E C A R O L I S . Mi sembra che l'emendamento si illustra da sè. Serve soprattutto per obbligare i regolamenti degli istituti a prevedere l'avvicendamento delle rappresentanze in modo da evitare che si creino e si cristallizzino delle situazioni di supremazia all'interno delle comunità carcerarie.

P R E S I D E N T E . È aperta la discussione sull'emendamento.

S A B A D I N I . Sono contrario all'emendamento. Si tratta, in sostanza, di una norma regolamentare. Nel testo dell'articolo è già previsto che la scelta delle rappresentanze deve avvenire per sorteggio.

D E C A R O L I S . L'emendamento da me presentato tende a rendere obbligatorio l'inserimento nei regolamenti di istituto dell'avvicendamento delle rappresentanze.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore De Carolis.

(*Non è approvato*)

Il primo e il secondo comma dell'articolo 32 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 32 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 32 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 32 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 33 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 34 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 34.

(*Perquisizione personale*)

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.

(*E approvato*).

Il secondo comma dell'articolo 34 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 34 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Il primo alinea dell'articolo 35 e i punti 1), 2) e 3) non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del punto 4) dell'articolo 35 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

4) al presidente della giunta regionale;

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il punto 5) dell'articolo 35 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 35 quale risulta nel testo modificato.

(*E approvato*).

L'articolo 36 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 37 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 37.

(*Ricompense*)

Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo 37 non è stato modificato dalla Camera dei deputati

Metto ai voti l'articolo 37 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 38 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il primo alinea del primo comma dell'articolo 39 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del punto 1) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

1) richiamo del direttore.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

I punti 2), 3), 4) e 5) del comma predetto non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 39 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario.

Comunico alla Commissione che il senatore De Carolis propone un emendamento tendente a sopprimere in questo comma le parole: « Il soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario ».

DE CAROLIS. Data la brevità della sanzione, sembra del tutto congruo l'accertamento iniziale previsto nella prima parte del periodo.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è conforme alla tesi del senatore De Carolis.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore De Carolis.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti il penultimo comma dell'articolo 39 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

L'ultimo comma dell'articolo 39 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 39 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 40 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 40.

(*Autorità competente a deliberare le sanzioni*)

Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo 40 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 40 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 41 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 42 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 42.

(*Trasferimenti e traduzioni*)

I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze

dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 42 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 42 non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 42 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 43 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 43 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 43 non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 43 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 44 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 44.

(*Nascite, matrimoni, decessi*)

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 44 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 44 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

I primi due commi dell'articolo 45 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 45 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

È utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 46 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 46 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il terzo comma dell'articolo 46 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 46 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati ha soppresso il capo VI, intitolato: « Differimento e sospensione della esecuzione della pena e della misura di sicurezza detentiva », del testo approvato dal Senato della Repubblica, costituito dagli articoli 46, 47, 48 e 49.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'intero capo VI, costituito dagli articoli 46, 47, 48 e 49, effettuata dalla Camera dei deputati.

(*È approvata*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 47 (già 50) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO VI

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO

Art. 47.

(*Affidamento in prova al servizio sociale*)

Allorchè alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di età inferiore agli anni ventuno o di persona di età superiore agli anni settanta, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Naturalmente in seguito alla soppressione del capo VI, il capo VII è divenuto VI.

Poichè nessuno domanda la parola, metto in votazione il testo modificato del primo comma dell'articolo 47.

(*È approvato*).

Dopo il primo comma dell'articolo 47, la Camera ha aggiunto il seguente comma·

L'affidamento al servizio sociale non si applica quando il condannato abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole ed in ogni caso è escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Il senatore De Carolis propone di sostituire il suddetto comma con il seguente.

« L'affidamento al servizio sociale non si applica quando il condannato abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole e in ogni caso è escluso per i delitti punibili nel minimo con la pena della reclusione non inferiore ad un anno ».

L'onorevole De Carolis può illustrare il suo emendamento.

DE CAROLIS. Si illustra da sè, signor Presidente.

COPPOLA. Onorevole Presidente, la materia di questo articolo 47 va in effetti riguardata, sia perchè c'è un cedimento in un senso, tanto più con l'ultimo inciso dell'emendamento proposto dal senatore De Carolis, e sia perchè c'è un'esigenza di coordinamento con alcune disposizioni, frattanto approvate dal Parlamento e divenute legge dello Stato, che la Camera dei deputati a suo tempo non ha avuto la possibilità di prendere in considerazione. Ci sarebbe tutto un discorso da fare sui delitti della stessa indole, per cui gli interventi fatti a suo tempo in sede di discussione della legge sull'ordine pubblico dovrebbero essere ripetuti qui pari pari.

Come vi sono motivi anche di esclusione di alcuni reati che invece sono stati considerati nella legge 14 ottobre 1974, n. 497. Mi riferisco a determinati reati che suscitano il cosiddetto allarme sociale, che qui invece non vengono presi in considerazione.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo tutti: e più d'accordo degli altri è il senatore De Carolis.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Per quanto mi riguarda, non credo che si possa dare parere favorevole all'emendamento proposto dal senatore De Carolis, in quanto la sua introduzione verrebbe a vanificare completamente la disposizione.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Anch'io sono contrario a quest'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 47 nel testo sostitutivo seguente: « L'affidamento al servizio sociale non si applica quando il condannato abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole e in ogni caso è escluso per i delitti punibili nel minimo con la pena della reclusione non inferiore ad un anno », secondo l'emendamento proposto dal senatore De Carolis.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti il secondo comma aggiunto dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 47 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi in istituto, nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

(*È approvato*).

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il quarto comma è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

I commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 47 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

I commi primo e secondo dell'articolo 48 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma aggiunto dalla Camera dei deputati:

La concessione della semilibertà non è ammessa nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 48 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Gli articoli 49 e 50 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 51 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 51 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il terzo comma dell'articolo 51 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del quinto comma dell'articolo 51 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 51 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 52 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 53 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quinto comma dell'articolo 53 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il sesto comma dell'articolo 53 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto quindi ai voti l'articolo 53 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 54 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 54.

(*Liberazione anticipata*)

Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può essere concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

A questo comma è stato presentato dal senatore De Carolis un emendamento tendente a sostituirlo con il seguente: « Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di avvenuta rieducazione può essere concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata ».

D E C A R O L I S . Ritengo di non dover illustrare tale emendamento in quanto, a mio avviso, si illustra da sè.

S A B A D I N I . A me pare che il senatore De Carolis abbia interpretato non bene il testo del primo comma dell'articolo 54 approvato dalla Camera dei deputati. Nel suo emendamento infatti egli parte dal presupposto che la rieducazione debba essere avvenuta. Questo però è già implicito e chiaro nel testo del primo comma in esame, che infatti recita: « Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione... ». La rieducazione pertanto deve essere un qualcosa di già avvenuto: non solo, ma il primo comma approvato dall'altro ramo del Parlamento è molto più esigente, perchè non richiede soltanto che la rieducazione sia già avvenuta, ma anche che il condannato abbia dato prova di avere spontaneamente partecipato ad essa.

Per i suesposti motivi, ritengo che l'emendamento proposto dal senatore De Carolis sia riduttivo della più rigorosa volontà dimostratta dal primo comma dell'articolo 54 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

D E C A R O L I S . Il senatore Sabadini vorrebbe forse intendere che, se il condannato fosse rieducato senza la sua partecipazione alla rieducazione stessa, non dovrebbe essergli concessa la liberazione anticipata?

S A B A D I N I . Dico solo che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, a mio parere, è più rigoroso.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Poichè non ho avuto modo di formarmi una opinione definitiva in materia, mi rimetto alla Commissione in ordine all'emendamento proposto dal senatore De Carolis.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Anche io mi rimetto alla Commissione, soprattutto tenuto conto del fatto che è discutibile in effetti la prova della partecipazione all'opera di rieducazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 54 nel testo sostitutivo secondo l'emendamento proposto dal senatore De Carolis.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 54 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(*E approvato*).

I commi secondo e terzo dell'articolo 54 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 54 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del quinto comma aggiunto dalla Camera dei deputati:

La concessione della liberazione anticipata non è ammessa nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 54 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati ha soppresso l'intero articolo 58 del testo già approvato dal Senato. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Anche il successivo articolo 59 (revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena) del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

L'articolo 60 (divenuto 55) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do pertanto lettura dell'articolo 56 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 56.

(*Remissione del debito*).

Il debito per le spese del procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che versino in disagiate condizioni economiche e si siano distinti per regolare condotta.

La condotta si considera regolare quando il soggetto, durante la detenzione o l'esecuzione della misura di sicurezza, abbia manifestato costante impegno nel lavoro e nell'apprendimento scolastico e professionale e costante senso di responsabilità nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 57 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 57.

(*Legittimazione alla richiesta dei benefici*).

Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 e 56 possono essere

richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione.

(*È approvato*).

La Camera ha introdotto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 58.

(*Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza*).

Dei provvedimenti previsti dal presente Capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, esclusi quelli di cui all'articolo 56, è data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Gli articoli 59, 60, 61 e 62 non hanno subito modifiche. Dell'articolo 63 è stato modificato il secondo comma, che così recita:

I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell'articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 63 nel testo modificato.

(*È approvato*).

Agli articoli 64, 65, 66 e 67 non sono state apportate modifiche. Dell'articolo 68 il primo comma non è stato modificato; è stato così modificato il secondo comma:

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate negli articoli 69 e 70, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonchè personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il terzo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 68 nel testo modificato.

(*È approvato*).

I primi due commi dell'articolo 69 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il terzo comma è stato soppresso. Metto in votazione tale soppressione.

(*È approvata*).

Il quarto comma è stato pure soppresso. Metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Anche il quinto comma è stato soppresso. Metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Egualmente soppresso è stato il sesto comma. Metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Le prime due righe del settimo comma sono state così modificate:

Sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive.

Metto ai voti tale modifica.

(*È approvata*).

La Camera dei deputati ha quindi introdotto il seguente comma aggiuntivo:

Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13 e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei condannati e degli internati, nonchè al fine della loro rieducazione.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il primo periodo del nono comma è stato modificato come segue:

Decide, con ordine di servizio, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del comma decimo, così come modificato dalla Camera dei deputati:

Provvede, con ordinanza, sull'affidamento al servizio sociale dei sottoposti alla libertà vigilata, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56, sui permessi e sulle licenze, nonchè in ordine ai trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 11 ed ai ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La Camera ha introdotto i seguenti due commi undicesimo e dodicesimo:

Esprime motivato parere sulle proposte di grazia formulate dai consigli di disciplina.

Svolge, inoltre, le funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi, adottando i relativi provvedimenti con il procedimento e le forme ivi previsti.

Li metto ai voti.

(*Sono approvati*).

Il comma dodicesimo è soppresso. Metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Il comma tredicesimo è soppresso. Metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Il comma quattordicesimo è stato soppresso. Metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Il comma quindicesimo è stato soppresso. Metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Il comma sedicesimo è stato soppresso. Metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Il comma diciassettesimo è stato soppresso. Metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 69 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 70.

(*Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza*)

In ciascun distretto di corte di appello è costituita una apposita sezione, alla quale sono devoluti gli affari in materia di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47, revoca anticipata delle misure di sicurezza, ammissione al regime di semilibertà e revoca del provvedimento di ammissione, concessione delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata e revoca delle riduzioni stesse.

A ciascuna sezione sono destinati magistrati di sorveglianza nel numero richiesto dalle esigenze del servizio e nei limiti delle dotazioni organiche degli uffici di sorveglianza del distretto.

La sezione provvede con il numero invariabile di quattro votanti ed è composta da un magistrato di sorveglianza con funzioni di magistrato di appello, che la presiede, da un magistrato di sorveglianza con funzioni di magistrato di tribunale, nonchè da due esperti, scelti tra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80. Uno dei due magistrati deve appartenere all'ufficio di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato.

La composizione delle sezioni è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

Le decisioni della sezione sono emanate con ordinanza in camera di consiglio.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Al terzo comma è stato presentato dall'onorevole De Carolis il seguente emendamento sostitutivo:

« La sezione è composta da un magistrato di sorveglianza, con funzioni di magistrato di appello, che la presiede, e da due magistrati di sorveglianza con funzioni di magistrati di tribunale. Uno dei componenti della sezione deve appartenere all'ufficio di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato ».

Poichè l'onorevole De Carolis in questo momento è assente, l'emendamento è fatto proprio dal senatore Coppola, il quale ha facoltà di illustrarlo.

C O P P O L A . L'intento è quello di avere una composizione della sezione di sorveglianza di soli magistrati, mentre il riferimento all'articolo 80 del presente disegno di legge fa riferimento anche a professionisti privati di alcune discipline particolari, con remunerazioni proporzionate alle prestazioni effettuate. Si raccomanda pertanto l'accoglimento dell'emendamento.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Sono contrario all'emendamento De Carolis, perchè mi sembra che il testo della Camera corrisponda meglio alla presenza dell'elemento popolare, in questo particolare giudizio di apprezzamento del comportamento del condannato.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento De Carolis, fatto proprio dall'onorevole Coppola, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione e il relatore ha espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Sempre allo stesso articolo, il senatore De Carolis ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

C O P P O L A . Data l'assenza del senatore De Carolis, faccio mio l'emendamento e lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 70 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 71. Anche questo articolo è stato inserito nel testo del disegno di legge dalla Camera dei deputati:

Art. 71.

(*Procedimento di sorveglianza*)

Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito della richiesta o della proposta previste dall'articolo 57 ovvero d'ufficio, fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa pervenire avviso al pubblico ministero ed all'interessato almeno cinque giorni prima di quello stabilito, avvertendoli che possono partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.

L'interessato nomina un difensore. Ove non vi provveda, il difensore è nominato di ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche in tutti i casi in cui la sezione o il magistrato di sorveglianza procedono d'ufficio.

La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta previste dall'articolo 57 od all'inizio d'ufficio del procedimento di sorveglianza.

L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero e all'interessato nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione.

Avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti nei commi precedenti sono effettuate ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale.

La sezione e il magistrato di sorveglianza emettono i loro provvedimenti avvalendosi della consulenza di tecnici del trattamento operanti negli stabilimenti della loro circoscrizione e possono svolgere le investigazioni previste dall'articolo 637 del codice di procedura penale.

Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'articolo 54 quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 72 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 72 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I centri, a mezzo del personale di servizio sociale, provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza o della sezione di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati, nonchè a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del quinto comma dell'articolo 72 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I centri prestano inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti, opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. Svolgono, infine, ogni altra attività prevista dalla presente legge che comporti interventi di servizio sociale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 72 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 73 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del punto 4) del quarto comma che è stato soppresso dalla Camera dei deputati:

4) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Il quarto comma non ha subìto altre modifiche.

Il quinto e il sesto comma dell'articolo 73 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del settimo comma dell'articolo 73 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 23.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

L'ultimo comma dell'articolo 73 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 73 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 74 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 74.

(*Consigli di aiuto sociale*).

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Provincia, da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 74 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del sesto comma dell'articolo 74 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 74 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette componenti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 74 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 75, fino al punto 2 non è stato modificato.

Do lettura del punto 3) del primo comma dell'articolo 75 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 77, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Do lettura del punto 4), sempre del primo comma dell'articolo 75, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro; promuove altresì la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle Regioni;

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

I punti 5), 6), 7) e 8) del primo comma dell'articolo 75 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del punto 9), sempre del primo comma dell'articolo 75, che è stato soppresso dalla Camera dei deputati:

9) segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 75 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 76 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 77 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 77.

(*Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale*).

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al quarto comma dell'articolo 74, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 77 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 72.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il terzo comma dell'articolo 77 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 77, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'artticolo 77 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 78 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 78

(*Assistenti volontari*).

L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo 78 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 78, aggiunto dalla Camera dei deputati:

L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del quarto comma dell'articolo 78 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 78, quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Comunico che sono stati presentati cinque emendamenti introduttivi di altrettanti nuovi articoli a firma del senatore De Carolis. Stante l'assenza del presentatore, li dichiaro decaduti.

La Camera dei deputati ha soppresso l'intero Capo IV relativo agli studi e alle ricerche in materia penitenziaria, che, nel testo approvato dal Senato, era composto dagli articoli 81 e 82.

P E T R E L L A . Con la soppressione del Capo IV si intende dare all'Amministrazione la possibilità di organizzare come meglio crede questi istituti di studio e di ricerca in materia penitenziaria.

C O P P O L A . L'interpretazione del collega Petrella è condivisa da tutta la Commissione. Chiedo, quindi, che sia messo a verbale che il Senato approva la soppressione del Capo VI per consentire all'esecutivo la più ampia libertà organizzativa in merito a questi istituti e non perchè li ritiene superflui.

P R E S I D E N T E . Mi associo a questa interpretazione.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo apprezza questa interpretazione.

P R E S I D E N T E . Noi speriamo che il Governo non solo non ne faccia cattivo uso, ma vi dia immediata esecuzione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'intero Capo IV.

(*E approvata*).

La Camera dei deputati ha altresì soppresso l'intero Capo V relativo alla scelta e alla formazione del personale, che nel testo approvato dal Senato era composto dagli articoli 83 e 84.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(*E approvata*).

In relazione alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, le Disposizioni finali e transitorie costituiscono il Capo IV.

Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

Do ora lettura dell'articolo 79 aggiunto dalla Camera dei deputati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 79.

(*Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali*).

Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 80 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 80.

(*Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena*).

Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 80 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 80 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del quinto comma dell'articolo 80 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il servizio infermieristico degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri addetti alla cura e alla custodia dei detenuti e degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e di custodia.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il sesto e il settimo comma dell'articolo 80 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 80, quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 81 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 81.

(*Attribuzioni degli assistenti sociali*).

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, anche nell'ambito dei centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72 della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 81 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 81 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e a misure alternative alla detenzione; partecipano, inoltre, all'attività di assistenza dei dimessi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 81, quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 82 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 83 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il secondo comma dell'articolo 83 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 83 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quinto comma dell'articolo 83 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Al personale delle carriere suddette si applicano le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonchè, in quanto compatibili, quelle di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni; lo stesso personale dipende direttamente dall'amministrazione penitenziaria e dai suoi organi periferici.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del sesto comma dell'articolo 83, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Gli impiegati della carriera direttiva di servizio sociale che al 1° luglio 1970 rivestivano la qualifica di direttore, al conseguimento dell'anzianità di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono esonerati, per la nomina alla qualifica di primo dirigente, dalla partecipazione al corso previsto dagli articoli 22 e 23 del decreto stesso.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del settimo comma dell'articolo 83 aggiunto dalla Camera dei deputati:

La nomina è effettuata, nei limiti dei posti disponibili, con decreto del Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 83, quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 84 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 84.

(*Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti*).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 84 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà indetto un concor-

so pubblico di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso. A tale concorso sono ammessi anche gli assistenti sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 84 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il concorso previsto al primo comma è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano attività retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonchè di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 84 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura della lettera *a*) dell'ottavo comma dell'articolo 84 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del terzo comma del presente articolo per almeno due anni;

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(*È approvata*).

Le lettere *b*) e *c*) dell'ottavo comma dell'articolo 84 non sono state modificate dalla Camera dei deputati.

Do lettura del nono comma dell'articolo 84 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del terzo comma del presente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell'inquadramento nella classe di stipendio immediatamente superiore.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del decimo comma dell'articolo 84 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi del terzo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 84, quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 85, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 85.

(*Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale*).

Alla lettera *e*) dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sono soppresse le parole « istituita o autorizzata a norma di legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 86 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 86.

(*Personale per gli uffici di sorveglianza*).

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 87 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 87 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Le disposizioni concernenti l'affidamento al servizio sociale e il regime di semilibertà entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il senatore Coppola ha proposto di sostituire il testo del quarto comma dell'articolo 87 con il seguente:

« Le disposizioni concernenti la determinazione delle mercedi, l'affidamento al servizio sociale e il regime di semilibertà entreranno in vigore diciotto mesi dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

C O P P O L A . Con il presente emendamento si intende anzitutto inserire la determinazione delle mercedi di cui all'articolo 22 insieme all'affidamento al servizio sociale e al regime di semilibertà, ed unificare in un termine piuttosto lungo i vari termini che sono espressi nelle norme di esecuzione. Giustamente una prima reazione dei colleghi potrebbe essere la seguente: un anno non è sufficiente perchè queste norme di esecuzione siano varate?

Anzitutto con l'emendamento da me proposto le norme si riferirebbero a tre punti e non soltanto a due. In secondo luogo, la modifica ha la sua ragion d'essere anche in riferimento ad alcuni brevissimi accenni fatti dal rappresentante del Governo e cioè queste disposizioni debbono avere efficacia, ma se poi non esistono le strutture adeguate, rischiano di essere vanificate. È stato anche detto che si spera, attraverso l'indicazione di questi termini, che queste strutture possano venire alla luce un poco più rapidamente. Lo spirito dell'emendamento da me proposto mira ad inserire nell'ultimo comma approvato dalla Camera dei deputati anche la determinazione delle mercedi e l'allungamento da un anno a diciotto mesi del periodo per l'entrata in vigore della legge.

P E T R E L L A . Signor Presidente, il termine di un anno e mezzo applicato alla mercede io non riesco assolutamente a comprenderlo, poichè vi si può provvedere praticamente dal giorno stesso dell'entrata in vigore della presente legge con pochissimo sforzo.

Quanto all'aumento a 18 mesi per l'entrata in vigore della semilibertà, si tratta di una richiesta anche controproducente ai fini della stessa politica criminale. Noi tendiamo a sfoltire le carceri. Vi sono statistiche impressionanti di persone che scontano lievissime pene a cui offrire il regime di semilibertà. Vi è da pensare che alla semilibertà si arriverà anche per la conversione delle pene pecuniarie, che è un istituto che colpisce soprattutto i poveri. Perchè allora non farla entrare in vigore subito? La modifica fatta dalla Camera dei deputati, che allunga di un anno l'entrata in vigore di queste

molto necessarie misure alternative della pena, è stata una ingiustizia; ma aggravarla mi pare veramente una offesa, perchè ciò va contro non soltanto a quanto abbiamo deciso a suo tempo al Senato ma anche al senso che deve ispirare una innovazione in questo caso.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Il parere del relatore è favorevole.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Anch'io sono favorevole, nel senso che effettivamente alcune disposizioni meriterebbero di essere applicate nei tempi congrui a realizzare almeno una certa parte delle strutture previste; io, infatti, interpreto in questo modo il senso dell'emendamento. Ma se la Commissione intende non approvare alcun emendamento, io non insisto. Questo per dimostrare la volontà del Governo di concludere l'*iter* del disegno di legge.

Quindi mi rimetto alla Commissione. Ma se fosse approvato anche un solo emendamento, io allora insisterei su questo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione l'emendamento del senatore Coppola, sul quale si è dichiarato favorevole il relatore e condizionatamente favorevole il rappresentante del Governo.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 87 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 87 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 88 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 88.

(*Attuazione dei ruoli del personale*).

L'istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per adulti, l'ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale, l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati ha soppresso il secondo e il terzo comma dell'articolo 88, trasferendoli nell'articolo 91, aggiunto.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione tale soppressione.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 88 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 89 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 89.

(*Norme abrogate*).

Sono abrogati gli articoli 141, 142, 143, 144, 149 e l'ultimo capoverso dell'articolo 207 del codice penale, l'articolo 585 del codice di procedura penale nonchè ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 90 ,aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 90.

(*Esigenze di sicurezza*).

Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 91, aggiunto dalla Camera dei deputati, che vi ha trasferito i due commi soppressi nell'articolo 88:

Art. 91.

(*Copertura finanziaria*).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do ora lettura della tabella *A*, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TABELLA *A*

SEDI E GIURISDIZIONI DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

ANCONA — Tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.

MACERATA — Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.

BARI — Tribunali di Bari, Trani.

FOGGIA — Tribunali di Foggia, Lucera.

BOLOGNA — Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.

MODENA — Tribunale di Modena.

REGGIO EMILIA — Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

BRESCIA — Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.

MANTOVA — Tribunali di Mantova, Cremona.

CAGLIARI — Tribunali di Cagliari, Oristano.

NUORO — Tribunali di Nuoro, Lanusei.

SASSARI — Tribunali di Sassari, Tempio Pausania.

CALTANISSETTA — Tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.

CATANIA — Tribunali di Catania, Caltagirone.

SIRACUSA — Tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.

CATANZARO — Tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia.

COSENZA — Tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.

REGGIO CALABRIA — Tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.

FIRENZE — Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.

SIENA — Tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.

LIVORNO — Tribunale di Livorno.

PISA — Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.

GENOVA — Tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.

APUANIA MASSA — Tribunali di Apuania Massa, La Spezia.

L'AQUILA — Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.

PESCARA — Tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.

LECCE — Tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.

MESSINA — Tribunali di Messina, Mistretta, Patti.

MILANO — Tribunali di Milano, Lodi, Monza.

PAVIA — Tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.

VARESE — Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.

NAPOLI — Tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.

CAMPOBASSO — Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.

SALERNO — Tribunali di Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.

SANTA MARIA CAPUA VETERE — Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

PALERMO — Tribunali di Palermo, Termini Imerese.

AGRIGENTO — Tribunali di Agrigento, Sciacca.

TRAPANI — Tribunali di Trapani, Marsala.

PERUGIA — Tribunali di Perugia, Orvieto.

SPOLETO — Tribunali di Spoleto, Terni.

POTENZA — Tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.

MATERA — Tribunali di Matera, Melfi.

ROMA — Tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.

FROSINONE — Tribunali di Frosinone, Cassino.

VITERBO — Tribunali di Viterbo, Rieti.

TORINO — Tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.

ALESSANDRIA — Tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.

NOVARA — Tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.

VERCELLI — Tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.

CUNEO — Tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.

TRENTO — Tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.

TRIESTE — Tribunale di Trieste.

GORIZIA — Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.

VENEZIA — Tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.

PADOVA — Tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.

VERONA — Tribunali di Verona, Vicenza.

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *B* nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

PERSONALE DIRIGENTE

Qualifica	Livello di funzioni	Funzione	Posti in funzione
Dirigente superiore	D	Ispettore generale per i servizi sociali o consigliere ministeriale aggiunto	6
Primo dirigente	E	Direttore di centro di servizio sociale o di ufficio di servizio sociale per minorenni di particolare importanza o vice consigliere ministeriale aggiunto . . .	12
			18

PERSONALE DIRETTIVO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Direttore aggiunto di centro di servizio sociale o direttore di ufficio di servizio sociale per minorenni	530 487 455 426 387	— 7 5 5 2	18
Direttore di sezione . . . . Consigliere	307 257 190	— 4 6 mesi	52
			70

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(*È approvata*).

Le tabelle C e D non sono state modificate dalla Camera dei deputati

Conclusa in tal modo l'approvazione delle modifiche operate dalla Camera dei deputati, non rimane che dare mandato al senatore Follieri, secondo la mia proposta, di riferire all'Assemblea sul disegno di legge, autorizzando nel contempo il Presidente a chiedere lo svolgimento orale della relazione.

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Disciplina dei concorsi di trasferimento dei notai titolari di sedi soppresse » (2158), d'iniziativa del senatore Viviani

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei concorsi di trasferimento dei notai titolari di sedi soppresse », d'iniziativa del senatore Viviani.

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sul disegno di legge, in sostituzione del senatore Licini, relatore designato.

C O P P O L A , *f.f. relatore alla Commissione.* Si tratta di un disegno di legge che disciplina i concorsi di trasferimento dei notai titolari di sedi soppresse. Come i colleghi ricordano, nel luglio del 1974 questa Commissione ha approvato tutta una disciplina precisa, fissando i punti essenziali dei concorsi per il trasferimento dei notai. Poichè nell'altro ramo del Parlamento detta disciplina tarda ad essere approvata, ma soprattutto per una ragione particolare, e cioè per il fatto che il Ministero di grazia e giustizia ogni dieci anni provvede alla soppressione di alcune sedi o improduttive o perchè collegate con determinati mezzi di trasporto, eccetera, prevedendo una disposizione del vigente ordinamento notarile che i notai di sedi soppresse vengano di ufficio iscritti nei concorsi per il trasferimento delle sedi che si rendono vacanti, il disegno di legge in esame tende a stabilire che, anzichè essere iscritti di ufficio nei concorsi per qualsiasi sede, vengano invece assegnati, sempre d'ufficio, alla sede che rientra nella circoscrizione del tribunale in cui è compresa la sede soppressa.

Questo in sostanza è il contenuto del disegno di legge in esame. A mio avviso, quindi, sarebbe raccomandabile non tanto la motivazione esposta nella relazione che lo accompagna, quanto lo spirito che lo anima.

Desidero preannunciare sin da adesso, per completezza e brevità della discussione, che in sede di esame dei singoli articoli presenterò un emendamento subordinato ad un altro già presentato dal senatore Licini tendente a far sì che le disposizioni in questione abbiano una efficacia temporale limitata in attesa della nuova disciplina organica dei trasferimenti dei notai.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Coppola per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

S I C A . Pur avendo avuto occasione soltanto questa mattina di prendere visione del testo del disegno di legge in esame nonchè della relazione che lo accompagna, non posso fare a meno di esprimere delle perplessità nei confronti di entrambi. Nella relazione introduttiva si legge, quale giustificazione della presentazione del provvedimento, che sembra strano che un notaio che abbia per lunghi anni esercitato come titolare di una sede in predicato di soppressione, con ufficio aperto anche in altro centro del distretto, debba essere, dopo il decorso di due anni dall'avvenuta soppressione, iscritto d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per le sedi dei distretti riuniti, con la conseguenza di dover abbandonare — nel caso che si veda assegnare a una sede che fa capo a tribunale, uffici finanziari e ufficio del registro diversi da quelli originari — uno studio con

lunghissimi anni di esercizio; il che darebbe una giustificazione ad un fatto che la legge notarile espressamente invece proibisce, quello cioè di avere uno studio aperto in una sede diversa da quella che è stata assegnata.

D'altra parte, l'iscrizione d'ufficio di un notaio, dopo due anni dalla soppressione della sede, ai concorsi di trasferimento soltanto per i posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui è compresa la sede soppressa non ha alcuna giustificazione, perchè i distretti riuniti danno la possibilità di esercitare nell'ambito dei vari distretti e non soltanto nell'ambito di quel distretto.

Non posso quindi che ribadire le mie più vive perplessità nei confronti del disegno di legge in esame suggerendo di rinviarne l'esame ad altra seduta per verificarne la congruità ed approfondire ulteriormente l'attuale disposizione della legge notarile relativa ai trasferimenti.

F I L E T T I . Anche io ritengo opportuno un breve rinvio della discussione in quanto la materia che afferisce al disegno di legge è, a mio parere, di carattere particolare. Si tratta in effetti di una norma che vuole adeguarsi, in un certo senso, alla eventualità di fatti che si dovrebbero verificare, cioè a dire alla soppressione di sedi.

Peraltro, la preannunciata presentazione di emendamenti già involge una particolare attenzione in ordine al contenuto del provvedimento. Ribadisco pertanto l'opportunità di un rinvio della discussione, eventualmente anche alla prossima settimana.

L U G N A N O . Se è esatto quanto ha detto nel corso della sua relazione il senatore Coppola e cioè che la disposizione in questione dovrebbe valere finchè non sarà emanata una nuova disciplina organica dei trasferimenti dei notai, non vedo che cosa potrebbe comportare di sconvolgere l'approvazione di una norma del genere. Nè mi pare che si tratti di un fatto realizzato — come è stato detto — su misura o a fotografia, come si suol dire, di qualcuno: non riesco infatti ad intravvedere nè il personaggio cui avremmo fatto la fotografia nè il tipo cui avremmo fatto l'abito su misura. Mi pare quindi che quanto ha poc'anzi rilevato il senatore Coppola sia ragionevole: di conseguenza, in omaggio a queste considerazioni, io sarei favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, anche perchè ritengo che un eventuale rinvio, a breve o a lunga scadenza, non possa portare nuovi elementi di valutazione.

S A B A D I N I . Attualmente, in caso di soppressione della sede, la possibilità di concorso in quale ambito è circoscritta?

C O P P O L A , *f.f. relatore alla Commissione.* Nell'ambito dei distretti riuniti, che possono abbracciare anche più circoscrizioni di tribunale.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Sica, dirò che si tratta indubbiamente di osservazioni molto pertinenti e, per ovvie ragioni (l'onorevole collega infatti è notaio), qualificate. Desidero però far presente che il disegno di legge in esame trae origine da una situazione particolare: entro breve tempo, fra due o tre mesi e comunque entro il 1975, dovrà infatti avere luogo, a termini di legge, la revisione decennale delle sedi notarili. E in questo settore — così come non si opera invece in altri rami della giustizia — si operano oculatamente soppressioni di sedi e aggiunte di altre sedi. Le sedi di Roma, ad esempio, dovranno essere aumentate, a mio parere, quanto meno di altre 30 unità, mentre quelle di Napoli, con ogni probabilità, tenuto conto della situazione economica locale, saranno aumentate in numero ridotto. Si avrà inoltre la soppressione di altre sedi, considerata la celerità delle comunicazioni, nonchè la soppressione di alcuni distretti (quando un distretto non raggiunge le 15 sedi infatti viene soppresso); cosa questa che accadrà in alcune zone del Meridione, soprattutto in Calabria.

Ora, l'osservazione avanzata dal senatore Sica, secondo cui un notaio nell'ambito del distretto può comunque stipulare, solo ap-

parentemente è giustificata: infatti si potrebbe verificare che un notaio che viene iscritto d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento, pur restando nell'ambito del suo distretto, sia inviato a centinaia di chilometri di distanza. Al contrario in base alla disposizione in esame l'iscrizione d'ufficio ai concorsi di trasferimento avverrebbe in un ambito territoriale piuttosto circoscritto, coincidente con la circoscrizione del tribunale.

Questa — ripeto — è la *ratio* del provvedimento del quale ci stiamo accupando.

P E T R O N E . Questo peraltro vale per l'iscrizione d'ufficio: infatti, se il notaio ha interesse, se ne può andare dove vuole.

C O P P O L A , *f.f. relatore alla Commissione.* Esatto.

P E T R E L L A . A mio parere, si sarebbe dovuto affrontare il problema in occasione dell'approvazione della legge sui notai a suo tempo approvata dal Senato

L U G N A N O . Torno a ripetere che noi siamo contrari alla richiesta di rinvio avanzata dal senatore Sica.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Per quanto mi riguarda, sono invece favorevole alla proposta di rinvio del senatore Sica Ho infatti da fare alcune osservazioni contrarie al disegno di legge: non mi sento quindi di decidere oggi stesso l'atteggiamento definitivo del Governo in ordine al provvedimento in esame.

Si osserva infatti, preliminarmente, che il il disegno di legge in questione parte dal presupposto che la normativa vigente, concernente i notai titolari di sedi soppresse, preveda la loro iscrizione di ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto notarile di appartenenza « dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto », mentre la disposizione attualmente in vigore dispone al riguardo l'immediatezza della predetta iscrizione di ufficio, non appena si sia verificata la soppressione della sede e la disponibilità di altra sede vacante nel distretto, nei termini seguenti: « I notai in esercizio i quali, a seguito di modificazione della tabella ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, occupino posti soppressi, sono iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretti cui appartengono fino a quando non conseguano il trasloco » (articolo 10, primo comma, del decreto-legge 14 luglio 1937, n 1666, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358).

Viene quindi osservato in primo luogo che il limite biennale previsto dal disegno di legge non è stato ritenuto, da parte del proponente, una innovazione, rispetto all'ordinamento in vigore, e comunque si esprime al riguardo parere decisamente contrario ad ogni modifica della norma vigente, che corrisponde, non solo nell'interesse pubblico, ma altresì in quello del notaio interessato, alla opportunità di assorbire nel minor lasso di tempo possibile il titolare della sede soppressa nell'organico del distretto.

Una vera modifica alla normativa vigente deve essere invece considerata quella prevista dal disegno di legge con riferimento ai notai titolari di sedi soppresse, comprese in un singolo distretto notarile, ma nell'ambito di un distretto notarile riunito, costituito appunto dalla unificazione di più distretti notarili, coincidenti con la circoscrizione di diversi tribunali. In tale ipotesi, la proposta tende a limitare l'iscrizione d'ufficio, diversamente da quanto disposto dalla disciplina vigente, ai concorsi per posti vacanti nella circoscrizione del singolo tribunale in cui è compresa la sede soppressa, e non dell'intero distretto notarile riunito.

Non si ritiene quindi accettabile la predetta innovazione, alla quale ci si oppone decisamente, perchè non solo contrasta con gli interessi già precisati, ma anche contraddice al principio posto dall'ordinamento notarile, secondo cui i distretti riuniti sono considerati ad ogni effetto come unico distretto.

Si esprime pertanto parere decisamente contrario.

A questo punto, onorevoli colleghi, vorrei avere un po' di tempo per esaminare la questione.

L U G N A N O . Di fronte a questa dichiarazione del rappresentante del Governo, effettivamente si manifesta l'esigenza di un rinvio.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono ulteriori obiezioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO